

DELIBERA N. 2/26/CONS

**PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI ESENZIONE
DAGLI OBBLIGHI DI INVESTIMENTO IN OPERE EUROPEE PRESENTATA
DALLA SOCIETÀ PLUTO TV EUROPE GMBH**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 gennaio 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (di seguito, Direttiva SMAV);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la delibera n. 424/22/CONS del 14 dicembre 2022, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*” (di seguito “Regolamento quote”), come da ultimo modificato dalla delibera n. 70/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dello sviluppo economico 29 gennaio 2021, n. 47, recante “*Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all’articolo 44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»*” (di seguito, Decreto opere EOI);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle*

comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) In data 30 settembre 2025 (comunicazione acquisita con prot. n. 0242394 del 1° ottobre 2025) la società Pluto TV Europe GmbH (di seguito Pluto TV) ha presentato all’Autorità un’istanza di esenzione dagli obblighi di investimento in opere europee per il proprio servizio “Pluto TV” che si rivolge ai consumatori in Italia, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del Testo unico e dell’articolo 8, comma 3, del Regolamento quote;
- 2) Pluto TV è una società registrata in Germania, che fornisce il servizio di media audiovisivo di FAST channel “Pluto TV”, disponibile anche in Italia. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della Direttiva europea sui servizi di media audiovisivi (e successive modifiche), la Germania è il Paese di origine e di stabilimento di Pluto TV, che è soggetta al controllo e alla giurisdizione esclusiva della DLM (Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten);
- 3) In particolare, la Società, nell’istanza di esenzione, facendo riferimento ai servizi che si rivolgono ai consumatori in Italia, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del Testo unico e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento quote, chiede l’esenzione dagli obblighi di cui all’articolo 55, comma 3, per aver realizzato un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro;
- 4) In data 6 ottobre 2025, con nota prot. n. 0247474, è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione dell’esenzione dagli obblighi oggetto di istanza. Contestualmente all’avvio del procedimento l’Autorità ha inviato una richiesta di informazioni, con la quale si chiedeva di produrre, in aggiunta al materiale già depositato dalla Società, anche un estratto dell’ultimo conto economico approvato o dell’omologa scrittura contabile approvata, unitamente a ogni altro eventuale elemento e/o informazione ritenuti utili nell’ambito e per le finalità del presente procedimento. La Società ha riscontrato con elementi e informazioni inviati con comunicazione pervenuta in data 2 dicembre 2025 e acquisita con prot. n. 0309752: pertanto, i termini procedurali sono stati sospesi a decorrere dal 6 ottobre 2025 fino al 2 dicembre 2025, ciò comportando che il termine per l’adozione del provvedimento finale è il 24 febbraio 2026;
- 5) In via preliminare, ai sensi del citato art. 55, comma 5, del Testo unico, come disciplinato dall’art. 8, comma 1, del Regolamento quote, gli obblighi di investimento in opere europee non si applicano ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato al di sotto di un totale annuo di 5 milioni di euro;
- 6) Nella comunicazione inviata all’Autorità, ai sensi del regolamento quote, la Società dichiara ricavi netti totali generati in Italia pari a *[omissis]* nel 2024;

- 7) Tale fatturato risulta essere al di sotto della soglia fissata dall'Autorità in 5 milioni di euro così come previsto all'art. 8, comma 1, del Regolamento quote;
- 8) L'Autorità, alla luce della dichiarazione della Società, nonché delle verifiche effettuate anche tramite l'Informativa economica di sistema (IES), ritiene di poter accogliere l'istanza di esenzione. Quanto alla durata si precisa che si concede l'esenzione richiesta dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, che ricorrono i presupposti per accordare l'esenzione richiesta, nei termini e con la vigenza indicati in motivazione;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta l'istanza di esenzione dagli obblighi di investimento in opere europee presentata dalla società Pluto Tv Europe GmbH.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa dal 1° gennaio 2025 e perdura sino al 31 dicembre 2025.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Società Pluto Tv Europe GmbH e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 15 gennaio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella